



DELIBERA N. 194/22/CONS

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ ÉLITE MOBILE S.P.A. AD APPLICARE UN SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART. 6 QUARTER, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2012/531 E DELL'ART. 6, PAR. 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2022/612

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo *al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione* (di seguito, anche “*regolamento roaming 2012*”);

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che *stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione* (di seguito, anche “*regolamento*”);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche “*regolamento di esecuzione*”), che *stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione. Visti in particolare gli artt. nn. 6, 7, 8, 9 e 10;*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione del 14 dicembre 2021 che *fixa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/920 del 17 maggio 2017, che *modifica il regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto concerne le regole relative ai mercati all'ingrosso per il roaming*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/612 del 6 aprile 2022 *relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)* (di seguito anche "regolamento roaming 2022");

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2017/920 modifica il regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto riguarda le norme sui mercati del *roaming* all'ingrosso, circa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* che prevedono fino al 30 giugno 2022: 3,2 eurocent per minuto di chiamata vocale; 1 eurocent per SMS; 2,5 euro/GB per il traffico dati;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2022/612 fissa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* a partire dal 1° luglio 2022 che prevedono: 2,2 eurocent per minuto di chiamata vocale effettuata, 0,4 eurocent per SMS inviato e per il traffico dati una tariffa pari a 2,00 euro/GB, ridotta a 1,80 euro/GB a partire dal 1° gennaio 2023;

VISTO il documento BEREC BoR(17)56, del 27 marzo 2017, recante "*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*" (di seguito, anche gli Orientamenti) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K "*Sustainability*" e l'Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTA la richiesta della società Élite Mobile S.p.A. (di seguito anche "Élite Mobile") recante "*Richiesta, ai sensi dell'art. 6, quater e seguenti, del Regolamento UE n. 531/2012, di applicazione di un sovrapprezzo del roaming al dettaglio fornito dall'operatore Élite Mobile S.p.A.*", prot. AGCOM n. 103542 del 25 marzo 2022 e le successive integrazioni prot. AGCOM n. 148103 del 6 maggio 2022;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 6 *quinques*, comma 5, del regolamento *roaming* 2012 l'Autorità è tenuta a vigilare attentamente sull'applicazione "*delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming*" e che "*può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 ter o 6 quater*". Tale previsione è confermata dall'art. 7 del regolamento *roaming* 2022;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

Il regolamento ha introdotto il principio del c.d. "*Roam-Like-At-Home*" (di seguito, RLAH), che prevede l'applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea a partire dal 15 giugno 2017. Il regolamento prevede, tuttavia, che "*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale*" e "*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*", un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6 *quater*, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 *quater*, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 *quater*, comma 3).

Tra le informazioni necessarie il Regolamento, come dettagliato all'art. 6 *quinques*, identifica i "*costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico*" e "*una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*". Secondo la Commissione, la metodologia di valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio per un fornitore di *roaming* deve tenere conto anche "*delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*", del "*consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming*" nonché di "*livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming [fornito] ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull'evoluzione di tali prezzi*".

In data 6 aprile 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento n. 2022/612 di rifusione del precedente regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio. Il nuovo regolamento conferma quanto già previsto dal precedente sia per quanto riguarda l'applicazione per fornitura dei servizi in *roaming* al dettaglio della tariffa nazionale sia per quanto concerne la possibilità che un operatore chieda l'autorizzazione ad applicare sovrapprezzi in deroga al regolamento in circostanze eccezionali.

Secondo quanto previsto dal regolamento, Élite Mobile, con la richiesta del 25 marzo 2022 (prot. Agcom n. 103542) integrata con le informazioni richieste dall'Autorità e comunicate dalla società in data 6 maggio 2022 (prot. Agcom n. 148103), ha chiesto l'autorizzazione all'Autorità ad applicare sovrapprezzi ai servizi in *roaming* al dettaglio, fornendo le informazioni di cui all'art. 6 *quater*, par. 2, del regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se sia possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve verificare se – sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile – il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio sia uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili, come previsto dall'art. 10, comma 1, del regolamento di esecuzione 2016/2286¹. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal regolamento n. 2017/920² fino al 30 giugno 2022 e dal regolamento *roaming* 2022 dal 1° luglio 2022 in poi.

L'insieme della documentazione presentata da Élite Mobile è stata dunque analizzata sulla base delle norme del regolamento europeo e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base della documentazione analizzata, l'Autorità ha riscontrato che Élite Mobile non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio il cui margine negativo non è assorbibile dal margine dei servizi mobili.

Alla luce della documentazione fornita, l'Autorità ha analizzato l'incidenza di ciascun servizio sulla spesa all'ingrosso sostenuta dall'operatore a causa dello sbilanciamento del traffico *roaming* dovuto alla differenza tra il traffico *roaming* entrante (ovvero prodotto da clienti esteri in appoggio in Italia sulla rete di Elite) e il traffico *roaming* uscente (ovvero traffico generato da clienti di Elite in appoggio sulle reti di

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione.

² Si veda l'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del regolamento n. 2017/920.

operatori terzi in paesi dell'Unione). L'incidenza percentuale così calcolata è stata utilizzata per determinare le tariffe di ciascun servizio strettamente necessarie a recuperare i costi di fornitura dei servizi *roaming* al dettaglio.

RITENUTA pertanto accoglibile la richiesta della società Élite Mobile S.p.A. di applicare sovrapprezzi ai servizi *roaming* a dettaglio per un periodo di 12 mesi come previsto nel regolamento europeo, nei limiti di quanto strettamente necessario per il ripristino delle condizioni di marginalità positiva, fatto salvo, in base al regolamento *roaming*³, il potere di vigilanza dell'Autorità sull'applicazione delle misure di deroga concesse in conformità al regolamento stesso;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di *roaming*

1. La società Élite Mobile S.p.A., con sede legale in viale Restelli, 3/7 – 20124 Milano, è autorizzata per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 1,81 €cent/min per le chiamate (uscenti); 1 €cent per SMS (uscenti) fino al 30 giugno 2022, ridotto a 0,40 €cent per SMS (uscente) a partire dal 1° luglio 2022; 1,24 €/GB per traffico dati.

Art. 2

Obblighi di trasparenza e a tutela dei consumatori

1. La società Élite Mobile S.p.A. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.

³ Cfr. art. 6 *quinques*, comma 5, del regolamento (UE) n. 531/2012: “L'autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila attentamente sull'applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di *roaming*. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 6 *quater*, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli articoli 6 *ter* e 6 *quater* e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere al fornitore di *roaming* di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 6 *ter* o 6 *quater*. L'autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l'applicazione degli articoli 6 *ter* e 6 *quater*, e del presente articolo.” Tale previsione è confermata dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/612.

2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente provvedimento è notificato a Élite Mobile S.p.A. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba